

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-140 del 14/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ALEA AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Innocenzo Golfarelli n. 123. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per nuovo centro di raccolta rifiuti sito nel Comune di Forlì, Via Innocenzo Golfarelli n. 123-133
Proposta	n. PDET-AMB-2022-145 del 14/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ALEA AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Innocenzo Golfarelli n. 123. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per nuovo centro di raccolta rifiuti sito nel Comune di Forlì, Via Innocenzo Golfarelli n. 123-133

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto che in data 29/10/2021, assunta ai Prot Com.li n.114362, 114369, 114373, 114382, 114393, 114470, 114473, 114480, 114487, 114492, 114496, 114505, ALEA AMBIENTE S.P.A. ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì la domanda di Procedimento Unico per

permesso di costruire commerciale per nuovo centro di raccolta rifiuti in Via Golfarelli n. 123-133 relativo al “Programma di sviluppo delle attività aziendali di Alea Ambiente Spa” in Forlì, acquisita da Arpaie al PG/2021/171188 del 05/11/2021;

Atteso che in data 05/11/2021 con Prot. Com.le 115894/2021 è stato dato avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990, forma semplificata modalità asincrona;

Atteso che il Procedimento Unico ricomprende anche l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia e di dilavamento in fognatura;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 15/12/2021 sono state trasmesse al SUAP le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 132639 – 132645 – 132651 e da Arpaie al PG/2021/197100;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/01/2022;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera: Atto Prot. Com.le 4103 del 14/01/2022, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, acquisito da Arpaie al PG/2022/5675, come rettificato con mail in data 14/01/2022;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento meteorico in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 4112 del 14/01/2022, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, acquisito da Arpaie al PG/2022/5684;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 3480 del 13/01/2022, acquisito da Arpaie al PG/2022/4827, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, come rettificato con nota Prot. Com.le 3937 del 14/01/2022, acquisita da Arpaie al PG/2022/5462;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell’**ALLEGATO A**, nell’**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, nell’**ALLEGATO C e relativa Planimetria** e nell’**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ALEA AMBIENTE S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaie, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ALEA AMBIENTE S.p.A.** (C.F./P.IVA 04338490404) nella persona del Direttore Generale pro-tempore, con sede legale in Forlì, Via Innocenzo Golfarelli n. 123, per **nuovo centro di raccolta rifiuti sito nel Comune di Forlì, Via Innocenzo Golfarelli n. 123-133.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera;**
- **Autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento meteorico in fognatura bianca;**
- **Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO C e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaè, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Fatto salvo quanto previsto in materia di normativa antincendio.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

ALEA AMBIENTE spa ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, per le emissioni diffuse di polveri e odori provenienti dalle operazioni svolte all'interno del centro di raccolta rifiuti (carico, scarico, stoccaggio).

ALEA AMBIENTE spa ha altresì richiesto l'attivazione del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, inerente il permesso di costruire commerciale per un nuovo centro di raccolta rifiuti in Comune di Forlì (FC), via Golfarelli n. 123-133, relativo al "Programma di sviluppo delle attività aziendali di Alea Ambiente Spa", al cui interno è ricompreso anche il rilascio dell'A.U.A. succitata quale endoprocedimento.

Trattandosi di un'istanza di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 115894 del 05/11/2021, acquisita al protocollo PG/2021/171188 del 05/11/2021, contestualmente alla comunicazione della presentazione della succitata istanza di A.U.A. ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì:
 - Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Ambiente;
 - Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano:
 - Unità Progettazione e Gestione altre infrastrutture e Catasto strade e Arredo urbano;
 - Unità gestione Autorizzazioni;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- ENEL Distribuzione S.p.A.;
- ANAS spa – Compartimento di Bologna;
- HERA S.p.A.:
 - Area Territoriale di Forlì-Cesena
 - Direzione Acqua
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Con nota PG/2021/182017 del 25/11/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2022/2567 del 11/01/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come si seguito riportato:

"Descrizione del ciclo produttivo e materie prime impiegate

Sull'area ad oggi sono presenti lo sportello per il cittadino (civico 123), gli uffici della direzione (civico 123) e tecnici (civico 133) e la sede operativa della società con i parcheggi dei mezzi della raccolta.

Il presente progetto, suddiviso in 2 lotti funzionali, riguarda la realizzazione sull'area delle seguenti unità:

- 1 - centro di raccolta rifiuti per potenziare il servizio di raccolta differenziata consentendo all'utente di conferire anche le frazioni non raccolte con il porta a porta (RAEE, ingombranti, ecc...), di superficie complessiva pari a circa 10.000 m², mediante piattaforma per utenze domestiche e non domestiche e piattaforma per il gestore (1° lotto);
- 2 - nuova sala riunioni e spazio dedicato alla didattica;
- 3 - adeguamento e razionalizzazione dell'area logistica, di parcheggio dei mezzi in dotazione della società per la raccolta dei rifiuti e delle vetture di personale ed utenti; l'area operativa è completata con capannone ad uso magazzino e con tettoie per uso deposito (2° lotto).

Trattandosi di una nuova realizzazione, nella relazione si distinguono gli impatti ambientali della fase preliminare di cantiere e della fase successiva di gestione; gli impatti delle due fasi sono trattati separatamente.

Fase di Cantiere.

In relazione alla specifica fase dovranno essere adottate tutte le misure indispensabili per ridurre, quanto possibile, lo sviluppo di polveri derivanti dalla fase di movimentazione e costruzione delle opere compresi i cumuli di materiali. In particolare si dovrà provvedere a mitigare lo sviluppo di polveri durante la movimentazioni di camion, macchine operatrici, carico scarico materiali polverosi. I cumuli eventualmente stoccati sul sedime dell'area dovranno essere mantenuti coperti o bagnati.

Planimetria area di progetto (area conferimento e stoccaggio rifiuti)

...omissis...

Fase a regime del Centro di Raccolta

I rifiuti urbani conferiti al centro saranno solo quelli prodotti nel territorio gestito da Alea sia provenienti dalla raccolta porta a porta che da realtà non domestiche (negozi, uffici, artigianato e servizi) non raccolti con le stesse modalità. Se conferiti direttamente i rifiuti vengono suddivisi visivamente da un addetto che li colloca in aree specifiche separando i rifiuti potenzialmente pericolosi, quelli da avviare al recupero rispetto a quelli destinati allo smaltimento. Il conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta porta a porta o conferiti direttamente avverrà su due piattaforme separate. I rifiuti potranno essere pertanto raccolti in cassoni scarrabili (ingombranti, legno, metallo, carta, cartone, inerti e sanitari, pneumatici, plastica e spazzatura stradale), trincee (sfalci e potature, vetro) o semirimorchi o similari (organico e altri rifiuti). L'organizzazione delle fasi sopra descritte può essere desunta dalle figure precedenti.

I CER conferiti e le relative modalità di stoccaggio sono le seguenti:

- CER 15.01.01 – Cartone -> n. 2 scarrabili
- CER 15.01.02 – Plastica -> n. 1 scarrabile
- CER 16.01.03 – Pneumatici -> n. 1 scarrabile
- CER 17.01.07 – Inerti e sanitari -> n. 1 scarrabile
- CER 20.01.02 – Vetro -> n. 2 trincee
- CER 20.01.08 – Umido -> semirimorchi
- CER 20.01.21 – RAEE (R5 – neon) -> magazzino RAEE
- CER 20.01.23 – RAEE (R1 - frigoriferi, condizionatori e congelatori) -> magazzino RAEE
- CER 20.01.35 – RAEE (R3 - TV e monitor) -> magazzino RAEE
- CER 20.01.36 – RAEE (R4 - piccoli elettrodomestici) e RAEE (R2 – grandi elettrodomestici) -> magazzino RAEE
- CER 20.01.38 – Legno -> n. 2 scarrabili
- CER 20.01.40 – Metallo -> n. 2 scarrabili
- CER 20.02.01 – Sfalci -> n. 2 trincee
- CER 20.03.07 – Ingombranti misti -> n. 2 scarrabili
- CER vari – Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) -> magazzino RUP

In relazione alle emissioni diffuse in atmosfera della fase a regime l'azienda dichiara che potenzialmente la diffusione di polveri può derivare dalle seguenti lavorazioni:

- il passaggio dei mezzi in conferimento con conseguente sollevamento di frazioni fini depositate, specialmente se alcune parti dei piazzali sono non impermeabilizzate;
- la movimentazione del materiale nelle fasi di stoccaggio, che favorisce la produzione ed il sollevamento di frazioni fini o leggere;

- *l'esposizione ai venti dei cumuli di stoccaggio di frazioni fini o leggere;*
- *la diffusione di emissioni odorigene legate a processi fermentativi delle frazioni biodegradabili di rifiuti.*

L'azienda inoltre dichiara che l'intera superficie dello stabilimento è impermeabilizzata.

Per quanto concerne lo stoccaggio del vetro, non essendo previste operazioni di riduzione volumetrica e/o movimentazione del materiale ma solo attività di carico e scarico, non si prevede la formazione di polveri.

Per quanto riguarda la potenziale problematica delle emissioni odorigene, l'azienda identifica le seguenti possibili sorgenti di odore:

- *emissioni diffuse dai container di deposito dei rifiuti solidi urbani conferiti dalle utenze;*
- *emissioni diffuse dalle trincee per il deposito di sfalci e vetro;*
- *emissioni diffuse dai semirimorchi per il deposito della frazione organica conferita dai mezzi operativi ALEA Ambiente, dalla platea dedicata;*
- *eventuali emissioni diffuse da semirimorchi, posizionati ai lati della rampa di accesso dei mezzi ALEA Ambiente, già predisposti per il successivo trasporto a impianti di destino. Le frazioni di rifiuto conferite in tali semirimorchi saranno delle medesime tipologie già presenti all'interno del CdR e verranno perciò adottate identiche modalità di gestione e stoccaggio (ad esempio, nel caso di frazione organica, semirimorchi a tenuta con cassone dotato di sistema di chiusura e brevi tempi di permanenza); non si prevede quindi generazione di polveri e le eventuali emissioni odorigene saranno le stesse di quelle potenzialmente generate da organico e/o dalle altre frazioni gestite nel CdR.*

Sempre l'azienda dichiara quanto segue.

Si precisa che, per quanto riguarda lo stoccaggio della frazione organica, che potenzialmente potrebbe generare le maggiori emissioni, verranno impiegati semirimorchi a tenuta con cassone dotato di sistema di chiusura. I cassoni verranno aperti solamente durante le operazioni di carico, in modo da contenere il più possibile le emissioni odorigene. Per quanto riguarda lo stoccaggio degli sfalci, effettuato all'interno di apposita trincea all'aperto, si precisa che per contenere la formazione delle emissioni odorigene, già di per sé ridotte in quanto la produzione di tale frazione merceologica di rifiuto è estremamente stagionale e contenuta, la permanenza nel centro di raccolta verrà ridotta al minimo.

Considerazioni nel merito delle indicazioni della Ditta.

L'area di intervento è di seguito riportata.

...omissis...

Si può notare che l'area in cui verrà realizzato il centro di raccolta è a vocazione produttiva con presenza di numerose pertinenze residenziali in direzione NE ed E a distanze di 140-200 m. (a seconda del punto dell'area di origine).

Nel merito dello sviluppo di frazioni fini di polveri dalle lavorazioni, si evidenzia che l'azienda dichiara che i piazzali nei quali avverrà la movimentazione dei mezzi anche privati sono tutti impermeabilizzati.

Lo sviluppo di polveri pertanto potrebbe, a parere dello scrivente, durante le operazioni di carico e scarico; nel caso del vetro non si concorda con quanto valutato dall'azienda: il materiale pulverulento diffondibile può derivare anche dalle operazioni di scarico che possono determinare la formazione di una frazione sottile.

Dovranno pertanto essere adottate cautele tali da impedire questo potenziale problema, mantenendo bagnato il materiale vetroso stoccato.

In relazione alle altre tipologie di rifiuto l'azienda dichiara la sostanziale ininfluenza nello sviluppo di polveri.

In relazione allo sviluppo di sostanze odorigene, come comunicato dall'azienda, la presenza di semirimorchi della frazione organica costituisce una potenziale fonte di odori.

Altre frazioni e depositi (sfalci, RSU conferiti da utenti, camion parcheggiati ai lati della rampa in attesa di trasporto a destino ecc.) se non opportunamente trattati possono dare origine a fenomeni di fermentazione e divenire potenziali sorgenti di disturbi olfattivi.

La situazione pertanto appare difficilmente qualificabile e quantificabile a priori per quanto concerne gli aspetti ambientali di sviluppo polveri e soprattutto di odori.

In relazione alle problematiche odorigene si evidenzia pertanto la necessità di procedere ad una valutazione oggettiva della situazione che si creerà una volta che il centro di raccolta sarà a regime nel periodo estivo, momento nel quale è prevedibile possano verificarsi le condizioni peggiori da questo punto di vista.

L'area interessata dalla modifica è un'area a vocazione artigianale popolata anche da uffici e pertinenze residenziali (140 - 200. m di distanza in direzione NE ed E le più prossime). Questa modifica con la predisposizione di un Centro di Raccolta di rifiuti può rientrare pertanto anche nel dettato della Linea guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del Dlgs 152/2006" approvata con determinazione DET-2018-426 del

18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae.

Infatti si tratta di una nuova AUA di uno stabilimento che è in grado generare molestie olfattive.

In base alla linea di indirizzo pertanto deve essere fornito uno studio del potenziale impatto odorigeno (relazione di livello I) che non è presente nella presente istanza, studio al quale potranno inoltre essere associati gli accorgimenti atti a ridurre questo problema.

Detta relazione dovrà pertanto contenere gli elementi indicati nello stesso atto di indirizzo fermo restando che non costituisce un elemento ostativo al rilascio della presente autorizzazione.

Pertanto si propone che entro sei mesi (o entro altra data valutata da codesto SAC) sia presentata dall'azienda la relazione di livello 1 dell'impatto odorigeno delle lavorazioni aziendali seguendo le indicazioni presenti nella Linea guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del Dlgs 152/2006" approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae.

Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di maleodoranze da parte di cittadini e visti gli esiti della Relazione di primo livello codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di sistemi di contenimento delle emissioni odorigene che possano risolvere le problematiche lamentate.

Nella stessa occasione dovrà essere presentata una valutazione delle eventuali problematiche di sviluppo di polveri evidenziate durante l'operatività del centro.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi per il rilascio della presente modifica di AUA nel rispetto delle prescrizioni e limiti sopra riportati.

Entro 6 mesi dall'entrata a regime del Centro di Raccolta dovrà essere presentata dall'azienda la relazione di livello 1 dell'impatto odorigeno seguendo le indicazioni presenti nella Linea guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del Dlgs 152/2006" approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae.

Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di maleodoranze da parte di cittadini e visti gli esiti della Relazione di primo livello codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento/contenimento che possano risolvere le problematiche lamentate".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 14/01/22 prot. 2022/0008836/P, acquisita al prot. PG/2022/5168 del 14/01/22, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: *"in relazione alla ditta in oggetto che intende realizzare un impianto di raccolta di rifiuti solidi urbani, si esprime parere favorevole per quanto di competenza concordando con Arpa sulla problematica degli odori"*.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che:

- come evidenziato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna, l'impianto in questione può presentare problematiche legate alle emissioni diffuse odorigene;
- i centri di raccolta rifiuti sono regolamentati dal D.M. 8 aprile 2008 *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"*, nel quale sono indicate anche prescrizioni gestionali atte a contenere le emissioni diffuse odorigene;

ha ritenuto opportuno proporre l'inserimento nell'autorizzazione delle prescrizioni gestionali di seguito riportate, derivate da quanto stabilito nel D.M. 8 aprile 2008 ed adattate per quanto riguarda la durata del deposito degli sfalci:

- la frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura;
- la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;
- la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta, diversa dalla frazione organica umida di cui precedente punto, non deve essere superiore a tre mesi. Per quanto riguarda lo stoccaggio degli sfalci, effettuato all'interno di apposita trincea all'aperto, si precisa che per contenere la formazione delle emissioni odorigene, già di per sé ridotte in quanto la produzione di tale frazione merceologica di rifiuto è estremamente stagionale e contenuta, la durata del deposito nel

centro di raccolta dovrà comunque essere ridotta al minimo.

Con mail del 14/01/2022 la Responsabile del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, con riferimento alla succitata relazione tecnica PG/2022/2567 del 11/01/2022 e alle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera sopra riportate, ha espresso le seguenti valutazioni: *“Facendo seguito alla telefonata intercorsa, ho verificato anche io che le condizioni del Decreto non paiono essere sanzionabili se non inserite in un'autorizzazione,*

Quindi condivido l'inserimento delle prescrizioni da voi proposte nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda la gestione del cantiere condivido che le raccomandazioni indicate, seppur tecnicamente condivisibili non possano essere inserite come prescrizioni in un'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ex art. 269, Parte V .

Per quanto riguarda invece le prescrizioni riguardanti i piazzali e cumuli di vetro:

valutato che le operazioni di carico scarico riguardano rifiuti in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e che una prescrizione sulla bagnatura del cumulo durante l'operazione di scarico può essere effettivamente considerata sproporzionata in considerazione anche del fatto che richiede la predisposizione delle dotazioni relative e genera acque reflue comunque da trattare; né peraltro la stessa è presente in altri impianti analoghi del territorio; si condivide il fatto di non inserirla

valutato invece che la pulizia dei piazzali sia necessaria per impedire la diffusione, specialmente in condizioni di vento di parti leggere di plastica , carta etc.. che possano derivare anch'esse dalle movimentazioni effettuate e/o schegge in vetro che possano queste si formarsi con le operazioni di carico - scarico si valuta di proporre la seguente prescrizione;

- *dovrà essere assicurata la pulizia dei piazzali da effettuarsi al termine della giornata di lavoro o comunque ogniqualvolta si renda necessario rimuovere parti leggere (plastiche , sfridi di carta etc..) presenti nei piazzali e derivanti dalle operazioni di carico scarico”.*

Atteso che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di cui all'art. 269 comma 3 del Dlgs 152/06 e smi, è verificata dal Comune di Forlì nell'ambito del succitato procedimento unico ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 160/2010, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae così come integrata con le successive valutazioni delle Responsabile del Servizio Territoriale, dell'atto di assenso di Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera sopra riportati, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/10/2021 P.G.N. 114362, 114369, 114373, 114382, 114393, 114470, 114473, 114480, 114487, 114492, 114496, 114505, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività del centro di raccolta rifiuti (carico, scarico, stoccaggio), costituite da polveri e sostanze odorogene generate da:

- il passaggio dei mezzi in conferimento con conseguente sollevamento di frazioni fini depositate;
- la movimentazione del materiale nelle fasi di stoccaggio, che favorisce la produzione ed il sollevamento di frazioni fini o leggere;
- l'esposizione ai venti dei cumuli di stoccaggio di frazioni fini o leggere;
- la diffusione di emissioni odorigene legate a processi fermentativi delle frazioni biodegradabili di rifiuti (container di deposito dei rifiuti solidi urbani conferiti dalle utenze; trincee per il deposito di sfalci e vetro; semirimorchi per il deposito della frazione organica conferita dai mezzi operativi ALEA Ambiente, dalla platea dedicata; eventuali emissioni diffuse da semirimorchi, posizionati ai lati della rampa di accesso dei mezzi ALEA Ambiente, già predisposti per il successivo trasporto a impianti di destino);

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**, volte a ridurre la formazione e dispersione e a caratterizzarle con maggiore precisione in fase di svolgimento dell'attività:

- a) La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
- b) La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.
- c) La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta, diversa dalla frazione organica umida di cui precedente punto, non deve essere superiore a tre mesi. Per quanto riguarda lo stoccaggio degli sfalci, effettuato all'interno di apposita trincea all'aperto, si precisa che per contenere la formazione delle emissioni odorogene, già di per sé ridotte in quanto la produzione di tale frazione merceologica di rifiuto è estremamente stagionale e contenuta, la durata del deposito nel centro di raccolta dovrà comunque essere ridotta al minimo.
- d) Dovrà essere assicurata la pulizia dei piazzali da effettuarsi al termine della giornata di lavoro o comunque ogniqualvolta si renda necessario rimuovere parti leggere (plastiche, sfridi di carta etc..) presenti nei piazzali e derivanti dalle operazioni di carico scarico
- e) In applicazione di quanto disposto dall'art. 272-bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. in merito alle **emissioni odorogene**, la Ditta dovrà predisporre una "Relazione tecnica di Livello 1", così come definita a pag. 7/19 della Linea guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del Dlgs 152/2006" approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae, effettuando una caratterizzazione olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emissive, tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica, **durante il funzionamento del centro di raccolta nel primo periodo estivo (giugno-agosto) utile successivo alla messa in esercizio dell'attività di cui al successivo punto 3.**, periodo nel quale è prevedibile possano verificarsi le condizioni peggiori da questo punto di vista. Si ricorda che la "Relazione tecnica di Livello 1" prevede quanto di seguito riportato:
"Con particolare riferimento alle emissioni odorogene, dovranno essere fornite adeguate informazioni in merito a:
 - *area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorogene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;*
 - *descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorogene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);*
 - *identificazione di tutte le sorgenti odorogene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;*
 - *caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emissive, anche effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;*
 - *descrizione dei sistemi di abbattimento eventualmente adottati e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene;*
 - *descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività".*
- f) **Entro il 31 ottobre successivo al primo periodo estivo utile di cui sopra**, la Ditta dovrà trasmettere la "Relazione tecnica di Livello 1" tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area

Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), alla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica (PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it) e al Comune di Forlì (PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it).

- g) **Contestualmente alla trasmissione della “Relazione tecnica di Livello 1”** di cui alla precedente lettera f), la Ditta dovrà presentare una valutazione delle eventuali problematiche di sviluppo di polveri evidenziatesi durante l’operatività del centro.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell’attività **entro tre anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/10, da parte del SUAP del Comune di Forlì; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale attività.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì (PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it) la **data di messa in esercizio** dell’attività, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 4. A fronte di eventuali segnalazioni di maleodoranze da parte di cittadini, accertate da parte di Arpae Servizio Territoriale o da altri organi di controllo, e visti gli esiti della “Relazione tecnica di Livello 1” richiesta al precedente punto 1. lettera e), Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena si riserva di imporre l’adozione di ulteriori sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni diffuse che possano risolvere le problematiche lamentate, attraverso l’avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA NERA

PREMESSA

Premesso che:

- Alea Ambiente SPA, il 29.10.2021 ha presentato al SUAP del Comune di Forlì l'istanza di procedimento unico per permesso di costruire per nuovo centro di raccolta rifiuti in Via Golfarelli n. 123-133 relativo al "Programma di sviluppo delle attività aziendali di Alea Ambiente Spa" in Forlì ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2018, assunta al prot.gen.com.le nn. 114362, 114369, 114373, 114382, 114393, 114470, 114473, 114480, 114487, 114492, 114496, 114505;

- l'istanza ricomprende l'autorizzazione unica ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013;

- è pervenuta la documentazione integrativa in data 16/12/2021 e registrata al prot.gen. con n. 132639;

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato;

Considerato che:

il progetto prevede la realizzazione dei lavori in due distinti lotti funzionali così riassunti:

1. **1° lotto:** centro di raccolta rifiuti mediante piattaforma per utenza domestica e non domestica e piattaforma per il gestore;
2. **2° lotto:** nuova sala riunioni e spazio per didattica, adeguamento e razionalizzazione dell'area logistica, di parcheggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e delle vetture di personale e utenti, magazzino e tettoie uso deposito.

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA acquisito al P.G. 2049 del 11/01/2022 da cui si evince che:

1. Nella rete fognaria nera di Via Golfarelli sono ammessi i seguenti scarichi:

OPERE DI 1° LOTTO - afferenti al terminale di allaccio esistente S1:

a) acque di prima pioggia aree di transito e sosta mezzi operativi del centro di raccolta rifiuti 8000 mq;

OPERE DI 2° LOTTO - afferenti al terminale di allaccio esistente S2:

b) acque di prima pioggia aree adibite a viabilità e parcheggio mezzi operativi 17800 mq;

c) acque reflue lavaggio manuale contenitori raccolta porta a porta (sotto tettoia).

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Gli scarichi di cui al punto 1 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Entro tre mesi dall'attivazione degli scarichi in fognatura, la ditta dovrà presentare le analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sugli scarichi realizzati nell'ambito del 1° lotto funzionale in **S1**:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 50 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 4,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sugli scarichi realizzati nell'ambito del 2° lotto funzionale in **S2**:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato, all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 100 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 4,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

disoleatore statico (sulla linea di scarico acque reflue industriali lavaggio contenitori);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui ai punti 5 e 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

8. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

9. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata delle pompe atte allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.

10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

12. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

13. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

15. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno delle vasche di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

16. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

17. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

18. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

19. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

20. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che gli impianti di scarico realizzati corrispondono al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola dei prescritti misuratori di portata.

21. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti.

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	ALEA AMBIENTE S.p.A.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA GOLFARELLI N. 122 – 133, FORLÌ

- Destinazione dell'insediamento:	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
- Potenzialità dell'insediamento:	6000 mc/anno
- Recettore dello scarico:	FOGNATURA NERA "tipo A"
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca prima pioggia/disoleatore
- Impianto finale di trattamento:	Impianto Dep. Forlì Via Correcchio Forlì

2. Nella rete fognaria nera di Via Golfarelli sono ammessi i seguenti scarichi:

OPERE DI 1° LOTTO - afferenti al terminale di allaccio esistente S1:

a) acque di prima pioggia aree di transito e sosta mezzi operativi del centro di raccolta rifiuti 8000 mq;

OPERE DI 2° LOTTO - afferenti al terminale di allaccio esistente S2:

b) acque di prima pioggia aree adibite a viabilità e parcheggio mezzi operativi 17800 mq;

c) acque reflue lavaggio manuale contenitori raccolta porta a porta (sotto tettoia).

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi Igienici, spogliatoi ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Gli scarichi di cui al punto 1 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

5. Entro tre mesi dall'attivazione degli scarichi in fognatura, la ditta dovrà presentare le analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sugli scarichi realizzati nell'ambito del 1° lotto funzionale in **S1**:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 50 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 4,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sugli scarichi realizzati nell'ambito del 2° lotto funzionale in **S2**:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato, all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 100 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 4,5 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

disoleatore statico (sulla linea di scarico acque reflue industriali lavaggio contenitori);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui ai punti 5 e 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

9. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

10. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata delle pompe atte allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.

11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

12. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

13. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

14. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

15. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

16. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno delle vasche di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

17. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

18. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

19. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

20. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede

all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

21. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che gli impianti di scarico realizzati corrispondono al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola dei prescritti misuratori di portata.

22. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO IN FOGNATURA BIANCA

PREMESSA

Premesso che:

- Alea Ambiente SPA, il 29.10.2021 ha presentato al SUAP del Comune di Forlì l'istanza di procedimento unico per permesso di costruire per nuovo centro di raccolta rifiuti in Via Golfarelli n. 123-133 relativo al "Programma di sviluppo delle attività aziendali di Alea Ambiente Spa" in Forlì ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2018, assunta al prot.gen.com.le nn. 114362, 114369, 114373, 114382, 114393, 114470, 114473, 114480, 114487, 114492, 114496, 114505;
- l'istanza ricomprende l'autorizzazione unica ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- HERA, con nota del 6.12.2021, acquisita con P.G. n. 12807, comunica che le acque di dilavamento della vasca V-1 sono inviate alla rete fognaria nera, in disaccordo con quanto contenuto all'art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- è stata presentata la documentazione integrativa in data 16/12/2021 e registrata al prot.gen. con n. 132639;

Visto l'art.58 punto 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che riporta " *Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali*";

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato;

Considerato che dalla relazione tecnica presentata e dalle successive integrazioni che lo scarico di cui trattasi è relativo ad acque reflue di dilavamento meteorico in fognatura comunale bianca.

Le acque reflue originano dallo scarico di acque meteoriche che dilavano cumuli di rifiuti (sfalci vegetali e vetro) derivati da raccolta urbana differenziata, depositati su superficie impermeabile, in trincee all'aperto.

Atteso che lo scarico ha le seguenti caratteristiche, e che i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: **VIA GOLFARELLI N. 122 – 133, FORLÌ**
- Destinazione dell'insediamento: **CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI**
- Classificazione dello scarico: **ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO DERIVATE DA AREA DI DEPOSITO RIFIUTI (SFALCI E VETRO) ALL'APERTO DI 830 MQ**
- Recettore dello scarico: **FOGNATURA PUBBLICA BIANCA**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **VASCA DI SEDIMENTAZIONE/DISOLEAZIONE IN CONTINUO CON FILTRO A COALESCENZA, VOLUME 35 MC CIRCA, TEMPO DI RITENZIONE 33.3 MIN, VOLUME FANGHI 1.66 MC SERBATOIO OLI DA 5 MC**

Visti:

- il parere del 21.12.2021 con n. 136793 - parere favorevole vincolato all'adozione, da parte della ditta ALEA, di una procedura di controllo e verifica dello scarico aziendale nella rete stradale, da effettuarsi nel pozzetto di ispezione posto a monte dello scarico con periodicità e modalità definite dall'Ufficio competente comunale. Il report dei controlli effettuati dovrà essere trasmesso al referente comunale incaricato. La procedura dovrà prevedere anche specifiche modalità operative da mettere in atto in caso di malfunzionamento/emergenza con prescrizioni rilasciato da Servizio infrastrutture mobilità e verde;

- il parere favorevole di Arpae (acquisito con P.G. n. 3422/2021) all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento meteorico, in fognatura bianca, ai sensi del D.Lgs. 152/06 "parte terza" e delle d.G.R. Emilia Romagna n. 286/2005 e 1860/2006 con le seguenti prescrizioni:

Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico - visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.

La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. I pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, e interventi di emergenza.

I fanghi di esubero prodotti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006.

I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE.

Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente. Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e a conservare presso l'insediamento, a disposizione delle Autorità di controllo, la documentazione sotto elencata:

Certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento per almeno i seguenti parametri: COD, BOD5, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 1860 del 18/02/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento;

e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA GOLFARELLI N. 122 – 133, FORLÌ
- Destinazione dell'insediamento:	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
- Classificazione dello scarico:	ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO DERIVATE DA AREA DI DEPOSITO RIFIUTI (SFALCI E VETRO) ALL'APERTO DI 830 MQ
- Recettore dello scarico:	FOGNATURA PUBBLICA BIANCA
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	VASCA DI SEDIMENTAZIONE/DISOLEAZIONE IN CONTINUO CON FILTRO A COALESCENZA, VOLUME 35 MC CIRCA, TEMPO DI RITENZIONE 33.3 MIN, VOLUME FANGHI 1.66 MC SERBATOIO OLI DA 5 MC

2) Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

4) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico - visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.

5) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. I pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, e interventi di emergenza.

6) I fanghi di esubero prodotti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

7) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006.

8) I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE.

9) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente,

10) Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e a conservare presso l'insediamento, a disposizione delle Autorità di controllo, la documentazione sotto elencata:

Certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento per almeno i seguenti parametri: COD, BOD5, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la

determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto l'intervento ricadente in zona classificata acusticamente V (aree prevalentemente industriali) e in fascia di pertinenza stradale della tangenziale;

Considerato che i ricettori individuati come maggiormente esposti (abitazioni lato Nord/ovest - R1-R2-R3) sono posti in zona di classe acustica V;

Vista la domanda contenente la documentazione di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica da cui si evince che:

- le attività rumorose vengono svolte sia in periodo diurno che notturno ed in particolare dal lunedì al sabato in due turni nelle fasce orarie 4.30-13.30 e 21.00-3.00;

- sono trascurabili gli apporti dovuti alle unità esterne di condizionamento degli uffici esistenti collocate in copertura e funzionanti solamente durante il periodo di riferimento diurno

- le principali sorgenti sonore dell'attività sono:

1) compattatori che rimangono accesi al massimo due contemporaneamente nel periodo diurno per un arco di tempo massimo complessivo pari a 2 - 3 ore ed uno solo acceso nel periodo notturno per un periodo non superiore ad 1 ora

2) movimentazione dei cassoni scarrabili, attività saltuaria che ha una durata di circa 5 minuti e che avviene durante il solo periodo di riferimento diurno

3) traffico veicolare indotto dall'attività

- i risultati ottenuti dal modello di simulazione hanno evidenziato, in riferimento ai ricettori maggiormente esposti, il rispetto dei limiti di immissione sia diurni che notturni e di quelli differenziali in periodo notturno, mentre in orario diurno risulta il superamento del limite di immissione differenziale. Si è reso pertanto necessario il ricorso di un'opera di mitigazione consistente in barriera acustica, da porre in corrispondenza del perimetro aziendale verso la tangenziale e nell'angolo prospiciente i ricettori sensibili, di lunghezza pari a circa metri 50 ed altezza di metri 6 con caratteristiche tecnico costruttive come dichiarate e documentate con scheda Tecnowall di Tecnoacustica

- Visto il parere favorevole di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito dal Comune di Forlì al prot. Gen. 3420 del 13/01/2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dovrà essere realizzata barriera acustica come individuata dal TCA, al fine di consentire l'abbattimento acustico necessario al rispetto dei limiti; detta barriera di estensione pari a 50 metri e altezza di 6 metri, dovrà essere posta al confine di lunghezza pari nell'angolo prospiciente i ricettori sensibili. La barriera come indicato dal TCA dovrà inoltre essere fonoassorbente su entrambi i lati (lato ricettori- lato Alea), e avere le caratteristiche tecnico costruttive dichiarate (scheda tecnica Tecnowall di Tecnoacustica);
2. potranno essere utilizzati contemporaneamente massimo n°2 compattatori in periodo diurno (6-22) e massimo n°1 in periodo notturno (22-6);

3. le operazioni di carico/scarico cassoni dovranno avvenire solamente in periodo diurno, considerando vietata la contemporaneità su più cassoni, ovvero effettuando non più di una operazione di carico/scarico alla volta.
4. dovranno essere previste opportune procedure operative, tali da garantire il rispetto da parte degli operatori, delle limitazioni di esercizio di cui ai punti 2 e 3 precedenti (es tramite cartellonistica, adozione di Istruzioni operative/procedure interne, ect.)
5. Entro tre mesi dall'inizio attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi corrispondenza del recettore R1, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno e notturno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte in apposita relazione da inviare all'Amministrazione Comunale ed Arpa al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.
6. rispetto dei limiti assoluti di immissione e differenziale previsti dal DPCM 14.11.1997 in qualsiasi condizione di esercizio ;
7. rispetto delle indicazioni del DPCM 5/12/1997 relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici ove dovuto (uffici).

Si avverte che, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione alle sorgenti sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico redatta in conformità alla DGR 673/2004 da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.